




LICEO CLASSICO STATALE "GIULIO PERTICARI"
Liceo Classico - Liceo Scienze Umane - Liceo Economico Sociale
60019 Senigallia - Via d'Aquino, 2 - tel 071-7924909 - fax 071-7921571
anpc040002@istruzione.it - anpc040002@pec.istruzione.it
www.perticari.it



**AGGIORNAMENTO
DEI DOCENTI
PER
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

1. Che cosa si intende per accoglienza?

Accoglienza significa facilitare l'ingresso a scuola dello studente disabile e sostenerlo nella fase di conoscenza ed adattamento al nuovo ambiente. Può avvenire attraverso una o più persone nell'ambito di un progetto più o meno strutturato. In questa fase si devono considerare aspetti di tipo amministrativo

- burocratico (documentazione, richiesta risorse, ecc.),

- comunicativo

- relazionale (personale della scuola, studenti, operatori a vari livelli, ecc.),

- educativo - didattico (PEI, relazioni, ecc.) e sociale.

E' una fase sicuramente delicata ed indispensabile per porre le basi di una efficace e fattiva integrazione.

2. Cosa si intende per disabilità?

La disabilità secondo l'ICF viene considerata non più come malattia, disordine, disturbo ma come conseguenza o risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo ed i fattori personali e ambientali che rappresentano il contesto in cui vive.

Il modello ICF

L'ICF è nato all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Obiettivo era la definizione di uno schema di classificazione **utilizzabile in tutto il mondo**.

A fianco dei tre fattori - **Funzioni e strutture corporee - Attività personali- Partecipazione sociale**- hanno rilevanza anche le **condizioni fisiche e i fattori contestuali**.

La salute, pertanto, viene valutata complessivamente secondo tre dimensioni: biologica, individuale e sociale; infatti **la disabilità è intesa ora come l'esito di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali, ossia il contesto in cui egli vive**.

3. Quali le principali tappe della scuola italiana verso l'inclusione?

Il percorso che ha portato la scuola italiana dall'istruzione speciale o differenziale all'integrazione, in una prospettiva di inclusione, è stato segnato da importanti tappe legislative collocate in un periodo di **circa 20 anni**, dal 1972 al 1992: dalla **Legge 118/72** che consente l'inserimento a scuola degli alunni con disabilità, alla **104/92** che non solo sancisce dei diritti ma che definisce anche responsabilità e risorse. Importanti inoltre, sono **le Linee Guida** per l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità (MIUR) del Luglio 2009.

4. La scuola deve sempre accogliere il disabile?

Per i giovani disabili l'accesso alla scuola di ogni ordine e grado è l'affermazione di un diritto. Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) – art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio **diritto soggettivo esigibile**: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università (art. 12 Legge 104/92).

IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).

5. Che cosa dice la normativa in merito alla formazione delle classi?

La circolare 19/08 del Ministero della Pubblica Istruzione è stata ripristinata e abolisce il divieto di sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine e grado nel caso vi siano più di due alunni con disabilità. La Circolare apporta una novità rispetto alla circolare 19 del 2007, relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità. Quindi oltre il limite massimo di 20 (in presenza di più alunni con disabilità) e 25 alunni (in presenza di un alunno con disabilità) nelle prime classi, scatta l'obbligo di sdoppiamento, a differenza che in tutte le altre classi. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99).

6. Qual è l'iter per ottenere la certificazione?

In base al Protocollo d'Intesa la centralità viene data alla **famiglia**; i docenti possono solo contattarla, segnalando le difficoltà rilevate.

La **procedura** prevede le seguenti azioni:

- la Scuola **può** consegnare, su richiesta, alla famiglia una relazione (scheda informativa);
- la famiglia consegna tale scheda ai Servizi;
- la famiglia può rivolgersi ad un medico sia privato che pubblico, che rilascia la **CERTIFICAZIONE CLINICA**;
- la famiglia chiede poi la valutazione all'**UVMD** (Unità di Valutazione Multidimensionale istituita dall'ULSS) che individua l'alunno come

diversamente abile e rilascia il **VERBALE DI ACCERTAMENTO** (atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità);

- viene infine rilasciata la **DIAGNOSI FUNZIONALE** dai competenti servizi dell'ASL.

7. Quali sono i compiti della scuola?

Garantire all'alunno con disabilità le condizioni per il **benessere psico-fisico**, attraverso un clima sociale positivo in cui possa sviluppare affetti, relazioni, autonomia e apprendimenti. La **socializzazione** con i coetanei rimane un obiettivo da perseguire, affiancato ad altri, nella logica di un **percorso formativo** a carattere anche misto, con momenti "scuola- scuola", "scuola-laboratorio", "scuola-lavoro", per accompagnare il giovane verso la vita adulta e verso il lavoro. Il nostro Istituto, infatti, si è da tempo aperto a collaborazioni con il SIL e con aziende e cooperative locali per la realizzazione di stages di orientamento lavorativo.

8. Chi è l'insegnante per le attività di sostegno?

E' un insegnante specializzato nominato dal U.S.P. e assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui è presente l'alunno disabile certificato; è contitolare della classe a cui l'alunno appartiene ed opera per la sua integrazione nei modi, tempi e luoghi definiti nella progettazione condivisa. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).

- **Chi lo richiede?** Il Dirigente Scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98).

- **Per quante ore?** La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.

9. Che cosa si intende per assistenza specialistica?

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta degli assistenti *ad personam*. La competenza è del Comune – art. 139 D.Lgs 112/1998).

Chi richiede l'assistente per l'autonomia e la comunicazione? Se la gravità dell'handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).

10. Che cosa si intende per assistenza di base?

Comprende l'assistenza nell'accompagnare l'alunno in situazione di handicap

dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

- **Chi la svolge?** Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

- **Responsabilità:** E' il Dirigente Scolastico che, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

11. Quali sono i compiti dell'insegnante per le attività di sostegno?

- Accogliere l'alunno; contattare la scuola di provenienza, raccogliere le informazioni per favorire il passaggio tra ordini di scuola;
- Presentare il caso al Consiglio di Classe all'inizio dell'anno, con l'eventuale supporto degli specialisti ASL, dei genitori e degli insegnanti dell'anno precedente per gli alunni iscritti per la prima volta;
- Coordinare le informazioni sull'alunno, favorendo così i rapporti tra scuola, famiglia, servizi;
- Partecipare alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui è inserito l'alunno certificato, compresi gli scrutini e gli esami finali, escluso l'esame di Stato;
- Svolgere, eventualmente coadiuvato dalla figura dell'assistente USL, la funzione di "regia" del programma di integrazione nella classe dell'alunno diversamente abile.

12. Le attività di sostegno sono di competenza esclusiva di un solo docente?

L'attività di sostegno ha come finalità la formazione globale della persona. Essendo un elemento fondante del processo dell'integrazione coinvolge tutti gli insegnanti della classe, gli alunni, le famiglie, le équipe socio-sanitaria e il personale non docente della scuola. Viene svolta prevalentemente in classe attraverso ore di compresenza del docente di sostegno con il docente curricolare ed è finalizzata all'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità delle singole discipline o alla realizzazione di percorsi integrati per lo sviluppo delle capacità e delle autonomie degli alunni disabili sulla base del tipo di disabilità.

Possono essere utilizzate varie modalità didattiche, come ad esempio:

- appunti semplificati delle lezioni;
- schemi riassuntivi;
- diagrammi di flusso;

- progetti;
- altro.

Lo strumento che sintetizza l'attività di sostegno, integrata con eventuali altri interventi predisposti per l'alunno disabile, è il P.E.I.

13. Quali strategie didattiche possono essere adottate nelle attività di sostegno? Alcune proposte

- **Didattica Metacognitiva**, ovvero insegnare a imparare. E' una modalità che pone l'accento sul processo più che sul risultato e vuole rendere consapevole lo studente delle strategie cognitive impiegate. Lo stesso insegnante dovrà adottare un comportamento metacognitivo e meta-didattico, ad es. anticipando i contenuti della lezione e le finalità, stimolando domande che suscitino una curiosità non effimera chiede il perché delle risposte sia giuste che sbagliate, valorizzare gli errori come occasioni per imparare; facilitare gli interventi alle discussioni in classe; ecc.

- **Metodo di Studio**: consiste nel far diventare gli studenti consapevoli di quali strategie possono essere adottate, individuare il proprio stile cognitivo prevalente, ma anche esaminare e comprendere bene come è costruito il libro di testo e che uso farne, come ricavare informazioni da un testo, ecc. sono tutti aspetti che possono migliorare sensibilmente il rendimento di ogni alunno.

- **Mappe Concettuali**: rientrano come risorsa didattica all'interno di uno stile di insegnamento che adotta vari mediatori e strategie. Possono scaturire da un pensiero condiviso, realizzata in gruppo, (brainstorming) come introduzione e/o come consuntivo di una unità di apprendimento.

- **Apprendimento Cooperativo**. E' una modalità in cui l'insegnante si propone come mediatore di rapporti e apprendimenti e valorizza il contributo di ogni alunno, dimostrando come ognuno può essere utile e importante. Necessita di una opportuna predisposizione dei percorsi, del contesto, dei mezzi e dei materiali e sarebbe opportuno utilizzarlo in modo trasversale e interdisciplinare. Ci sono vari orientamenti e modelli di lavoro, su compiti diversi e che produce effetti benefici sulla motivazione e sulla percezione di sé.

- **Tutoring**. Sulla base dello stesso principio dell'apprendimento cooperativo c'è alla base la fiducia dell'apprendimento tra i pari. Se si affida ad un compagno esperto o comunque facendo leva sul suo senso di competenza e di responsabilità, si produrrà un beneficio sia in chi dovrebbe ricevere sia in chi deve guidare il compagno in un compito.

- **Scrittura di gruppo**. Stesura di testi sotto la guida dell'insegnante o per piccoli gruppi, su temi di particolare interesse.

- **Utilizzo di vari mediatori didattici** che aiutino e rendano più coinvolgente

l'apprendimento: mediatori iconici (grafici, immagini, cartine, slide...); mediatori multimediali (dvd, presentazioni animate, films,...); giochi di simulazione; visite didattiche; ecc.

- **Attività mirate con l'utilizzo dell'informatica**, in cui l'alunno si misura individualmente o in coppia su un compito indicato dall'insegnante, facendo leva su un medium (il computer) che "aggancia" lo studente, e che rende più motivante un'attività. In questo ambito, spesso si assiste ad una superiore competenza (sul mezzo e sulle procedure) dell'alunno rispetto al docente. In questo caso il docente diviene INSEGNANTE - MEDIATORE per certi aspetti, ma rimane l'esperto disciplinare e comunque il detentore della "bussola" della nave.

Altre modalità

- partecipazione attiva alle lezioni di classe,
- ripetizione
- rinforzo dei punti più significativi della lezione,
- lavoro in classe individuale o in piccoli gruppi
- lavoro individualizzato in particolari momenti di difficoltà,
- uso di strumentazione e strategie innovative specifiche per la tipologia dell'handicap,
 - uso di nuove tecnologie (laboratorio di grafica, laboratorio linguistico,
 - laboratorio di informatica, di serigrafia, di fotografia, audiovisivi, ...),
 - utilizzo del mezzo informatico e di software didattici per motivare ulteriormente l'allievo all'apprendimento/ conoscenza.

14. Quali sono i compiti di tutti gli insegnanti curricolari?

- ❖ Stabilire, dopo un primo periodo di osservazione e di verifiche iniziali (di consuetudine entro il mese di novembre), se l'alunno è in grado di seguire la programmazione della classe (sia pur con obiettivi minimi) e acquisire così la qualifica o il diploma, o necessita di un percorso individualizzato.
- ❖ In quest'ultimo caso: predisporre il programma della propria materia in collaborazione con l'insegnante di sostegno, preparare le verifiche da svolgere in corso d'anno, attuare una didattica che permetta l'effettiva inclusione scolastica dell'alunno, che, al termine del suo percorso, ottiene soltanto la certificazione delle competenze acquisite.

N.B. L'insegnante curricolare ha nei confronti dell'alunno certificato le stesse responsabilità che ha per tutti gli altri allievi.

15. Quali documenti accompagnano l'alunno disabile? · Verbale di accertamento

- **Diagnosi Funzionale** (documento rilasciato dai competenti servizi

dell'ASL, sottoscritto dalla famiglia, nel quale si evidenziano difficoltà, capacità e potenzialità di sviluppo dell'alunno, secondo la classificazione ICF - International Classification of Function-). La Diagnosi funzionale (D.F.) è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94, art. 3, comma 1). E' un atto di competenza esclusiva dell'unità multidisciplinare e riporta la descrizione funzionale con particolare attenzione alle potenzialità dei soggetti. La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (vedi P.D.F.).

- Profilo Dinamico Funzionale (**PDF**)
- Piano Educativo Individualizzato (**PEI**)

N.B.: I modelli dei documenti citati possono essere consultati presso il sito della scuola.

16. Quali strumenti di programmazione favoriscono l'inclusione? ·

- ✓ **POF** - Il Piano dell'Offerta Formativa descrive gli interventi e i servizi che la scuola organizza per migliorare l'integrazione e per offrire a tutti le stesse opportunità.
- ✓ **PDF** – Il Profilo Dinamico Funzionale è il documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno con disabilità. Descrive, a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte, ciò che l'alunno sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici. Esso è redatto e verificato collegialmente da Scuola, ASL e famiglia. Il suo aggiornamento avviene generalmente al cambio dei cicli scolastici, ma è una scelta flessibile. È la base essenziale per la successiva formulazione del PEI.
- ✓ **P.E.I.**- Il Piano Educativo Personalizzato è il documento nel quale vengono descritti annualmente gli interventi educativi e didattici che, sulla base della Diagnosi Funzionale e del P.D.F., sono predisposti per l'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È formulato di norma entro il secondo mese di scuola (al massimo entro il 30 novembre); è verificato al termine di ogni anno scolastico e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche con una verifica intermedia. È obbligatorio per tutti gli alunni certificati.
Il P.E.I. è redatto congiuntamente agli operatori sanitari individuati dalle USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'alunno. (Legge 104/92 art.12; D.P.R. 24/2/94, art.5; Accordo di Programma 2007 art. 7, art. 14).

Il PEI è curriculare quando gli obiettivi disciplinari sono coerenti con gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali ed è differenziato quando gli obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali, in questo caso può essere articolato per aree disciplinari e non soltanto per materie.

Il PEI deve essere redatto per tutti gli allievi certificati e nel caso in cui “un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione.” (OM.n.90/01 art 15 comma 5).

Quando un alunno nella propria diagnosi prevede anche un codice ICD 10 da F81.0 a F 81.9 presenta un disturbo specifico di apprendimento per cui all'interno del PEI deve essere inserita anche una sezione per il PDP, naturalmente solo nella parte delle strategie dispensative e compensative.

· **Certificazione delle competenze** E' la descrizione delle conoscenze, delle abilità / capacità e delle competenze che ogni studente ha raggiunto a conclusione del proprio percorso di studi. Secondo la normativa vigente tale certificazione deve essere rilasciata anche nel momento dell'assolvimento dell'obbligo scolastico se lo studente abbandona il corso di studi prima di averlo concluso. Nel caso lo studente disabile segua un Piano Educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la certificazione delle competenze viene rilasciata al termine dell'Esame di Stato secondo la modulistica indicata nella CM n.125 del 20/07/2001.

17. Che cosa si intende per “gravità” secondo la L. 104?

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. (L.104/92 art.3/3). La nuova direttiva USR per il sostegno con deroga prevede la possibilità di assegnare il sostegno per un elevato numero di ore settimanali solo se:

è esplicitata nella certificazione la situazione di gravità;

è stato redatto un progetto nel PEI sull'utilizzo delle ore di sostegno sottoscritto dalla scuola e dall'ULSS.

18. Quali sono i possibili percorsi scolastici nella scuola secondaria di

secondo grado? Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).

Ci sono due percorsi da seguire:

- ❖ nel primo gli **obiettivi didattici** sono **minimi** e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe (programmi ministeriali) (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). E' possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

- ❖ nel secondo gli **obiettivi didattici** sono **differenziati** dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. La programmazione NON è riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile, o con difficoltà di apprendimento....

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01): il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. **In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.** La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo **prove differenziate omogenee al percorso svolto**, finalizzate al conseguimento di un **attestato delle competenze** acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la

frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Considerazioni

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo Progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E' inoltre possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

E' inoltre possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, **senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti** (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

19. Che cosa si intende per prove equipollenti?

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile predisporre sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI**: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
2. **MODALITA' DIVERSE**: es. Prove strutturate (risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. **CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO PER GLI ESAMI DI STATO**: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata *ad hoc* o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (co.9 art. 15 dell'O.M. 90, co.3 dell'art. 318 del Decreto Legislativo n. 297/94).

Gli **assistenti all'autonomia e comunicazione** possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Nella classe quinta la presenza del docente per le attività di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di Studio.

20. Che cosa si intende per prove differenziate?

Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali, è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno che verrà valutato con voti relativi unicamente al P.E.I. Tali **voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi**. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). **Possano** partecipare agli esami di Qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un **attestato delle competenze acquisite** utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

21. L'alunno disabile può non essere valutato?

Non si può NON valutare l'alunno disabile: gli alunni disabili hanno il **diritto alla valutazione** in tutte le materie, soprattutto alla scuola dell'obbligo. Anche la sola presenza alla lezione è una forma di apprendimento! La normativa di riferimento è **Art. 15 (O.M.90/2001)**. Nei confronti degli alunni con **minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate**, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per **l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili** ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, **il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento** con l'attribuzione di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o

alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.Lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l'effettuazione delle prove scritte....

N.B. Art. 15 (O.M.90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con **minorazioni fisiche** e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di **handicap psichico** la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente

Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami ..., svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, ... l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti **dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994**, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui **all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.**

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle **Commissioni d'esame un'apposita relazione**, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I **docenti di sostegno**, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, **fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.**

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94.

22. Quale normativa si applica per l'Esame di Stato? Che cos'è:

l'Esame di Stato è una prova che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n.425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati disabili, deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

L'accertamento dei candidati disabili avviene tenendo conto del tipo di percorso svolto dall'alunno:

- P.E.I curricolare che prevede il raggiungimento dei livelli essenziali previsti per la classe ed il conseguimento del Diploma d'Esame di Stato;
- P.E.I differenziato che prevede un percorso diverso rispetto a quello previsto per la classe con il rilascio dell'Attestato di Credito Formativo.

La normativa vigente (Art.17 comma 5 O.M. n. 22/2006) consente agli alunni che negli anni precedenti hanno seguito un P.E.I. differenziato di essere ammessi dal CdC, qualora sussistano le condizioni, a svolgere nell'ultimo

anno un percorso di studi conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma.

In sede di scrutinio finale, a seguito di valutazione positiva, a tali alunni viene attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della valutazione riferita al P.E.I. differenziato.

Chi: il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente con gli allievi disabili, secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento degli esami di stato (DPR n.323 del 23 luglio 1998), deve

- predisporre la documentazione (art. 6 del regolamento);
- richiedere e motivare eventuali PROVE EQUIPOLLENTI (art. 6 , comma 1 del regolamento);
- richiedere e motivare l'eventuale presenza dell'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (D.M. n.170 del 25 maggio 1995);
- richiedere e motivare eventuali tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali (art. 6 , comma 3 del regolamento)
- richiedere e motivare per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, PROVE COERENTI con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'Attestato (Art. 13, comma 2, Regolamento)
- richiedere al Ministero della P.I. i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille ove vi siano candidati non vedenti.
- predisporre strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia). (Note del MIUR del 5/10/2004, del 5/1/2005 e del 01/03/2005)

Come: nella preparazione del documento del 15 maggio il Consiglio di classe deve predisporre un'apposita relazione che contenga informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare le sue conoscenze, competenze e capacità. In tale occasione si verbalizzano le seguenti richieste:

- Eventuali prove equipollenti, indicando chiaramente che tipo di prova equipollente si richiede in relazione a quale prova d'esame e l'eventuale richiesta di tempi più lunghi specificando tempi e prova relativa;
- Assistenti per l'autonomia e la comunicazione intesa come:
 - assistenza per l'autonomia della persona (per andare in bagno, mangiare un panino, ecc.);
 - assistenza per l'autonomia per lo svolgimento delle prove (aiuto alla consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.);
 - assistenza per la comunicazione. Le persone che fanno assistenza

durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico e possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (D.M. 25 /5 1995 n. 170)

- Tempi più lunghi, tenendo presente che la legge 104/92 prevede che ai candidati disabili siano concessi tempi più lunghi per le prove d'esame, ma non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità e della relazione del Consiglio di classe, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. E' consigliabile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

- Prove coerenti al percorso svolto per i candidati che hanno seguito un P.E.I. differenziato e quindi con obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Il Consiglio di classe deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla Commissione d'esame affinché possa predisporre prove idonee finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite.

Candidati esterni in situazione di handicap: per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 la Commissione d'esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni riguardanti i candidati in situazione di disabilità.

PER IL DOCUMENTO DEL 15 maggio

L'insegnante di sostegno predispone una bozza della relazione da presentare al Consiglio di Classe convocato per la stesura del documento del 15 maggio. La struttura della relazione può essere la seguente:

❖ Frontespizio contenente uno schema riassuntivo: nome dell'alunno, docente/i di sostegno, operatore addetto all'assistenza e richieste per l'esame

❖ Rinvio alla lettura della certificazione (documentazione riservata presente presso l'Istituto L. 196/2003).

❖ Descrizione del percorso realizzato dall'alunno:

1. conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
2. difficoltà incontrate, come sono state superate o non superate;
3. discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie, criteri didattici;
4. percorsi equipollenti eventualmente svolti;
5. attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o

totale di alcune discipline

6. risorse utilizzate (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ausili, tecnologie ecc.);

7. partecipazione a progetti;

8. attività di stage;

9. qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione.

❖ Descrizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove d'esame specificando per ogni prova:

tecnologie - strumenti – modalità - contenuti - durata - assistenza (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ripetitore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente così da non suscitare fraintendimenti in chi legge e deve essere sviluppato per ogni prova (per ogni scritto ed orale).

Nel **documento del 15 maggio** non è inserita la relazione dell'allievo per la legge a tutela della privacy e pertanto, si segnalano la presenza del disabile, il tipo di percorso svolto, la presenza del docente o docenti di sostegno, l'eventuale presenza dell'operatore addetto all'assistenza e di lettori o ripetitori domiciliari per gli alunni con handicap sensoriali.

Nel **verbale della seduta del consiglio di classe** che redige il documento del 15 maggio, si riporta che è stato predisposto un fascicolo dell'allievo con relativi documenti che sarà a disposizione della Commissione d'esame. Il **fascicolo** viene predisposto dal docente di sostegno che avrà cura di allegare oltre alla relazione, soprattutto per gli allievi con P.E.I. differenziato, tutte le verifiche svolte durante l'anno scolastico e quelle delle prove di simulazione con le relative griglie di valutazione, perché possano essere prese a modello dalla Commissione.

Il docente di sostegno che ha seguito durante l'anno scolastico il candidato disabile non viene nominato commissario d'esame ma, su richiesta della Commissione viene nominato dal Dirigente Scolastico per l'assistenza durante le prove scritte e quella orale; inoltre lo stesso non partecipa alla correzione ed alla valutazione delle prove d'esame se non su richiesta della commissione. Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una (D.M. 25 maggio 1995, n. 170).

Alle commissioni d'esame delle classi nelle quali sono presenti candidati disabili con P.E.I. differenziato si consegna, per la compilazione, il file contenente il modello dell'attestato dei crediti formativi previsto dalla Circolare ministeriale n. 125 del 2001. Il docente di sostegno fornisce una bozza cartacea del suddetto attestato con l'indicazione delle competenze e delle eventuali attività aggiuntive, progettuali e/o stage svolte dall'allievo.

23. Come si deve operare per la tutela della privacy?

Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ecc..) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99).

24. Come agire in merito alle gite scolastiche?

L’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche qualora rientrano nel progetto della classe, in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992).

25. Quali sono le direttive per le prove INVALSI?

Qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda-risposta dei singoli studenti, barrando l’opzione più appropriata fra quelle di seguito indicate:

- 1 = disabilità intellettiva;
- 2 = disabilità visiva: ipovedente;
- 3 = disabilità visiva: non vedente;
- 4 = DSA;
- 5 = altro.

Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente, solo se esplicitamente richiesto dal Dirigente scolastico, i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nell’elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Le scuole interessate potranno richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano partecipato alle prove, naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall’INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola. Tale invio sarà effettuato sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati.

I tempi e i modi per effettuare la predetta richiesta verranno comunicati dall'INVALSI .

I predetti studenti, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza (codici 1, 2, 3, 4 e 5), sono dispensati dalla compilazione del Questionario studente, ove previsto.

Per gli allievi con disabilità intellettiva, a decisione di far partecipare o meno (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna.

Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

1) non far partecipare a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;

2) fare partecipare a una o a tutte le prove SNV gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi gli strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri.

Le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi. Inoltre, se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.

Allievi ipovedenti o non vedenti:

In linea di massima, gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri. Tali alunni possono utilizzare la prova in

formato elettronico inviata dall'INVALSI o la prova in formato Braille. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova).

Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe.

Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto). Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto.

26. Come si può attuare l'Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni con disabilità?

Che cos'è l'ASL: L'alternanza scuola- lavoro è una modalità formativa. Consente di realizzare gli studi nella scuola secondaria di secondo grado alternando periodi di studio e di lavoro sia all'interno del sistema dell'istruzione, sia nella formazione professionale. Essa assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Finalità: L'alternanza persegue le seguenti finalità:

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto ai percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l'esperienza lavorativa;
- facilitare l'orientamento e l'auto-orientamento dei giovani per valorizzarne le propensioni, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- promuovere e sostenere un raccordo sempre più stretto tra le istituzioni scolastiche e formative e il sistema imprenditoriale.

Realizzazione ed organizzazione: Per l'attivazione dell'alternanza è necessario redigere una convenzione scuola-impresa e un progetto formativo che devono riportare:

- i dati della scuola, dell'impresa e dello studente;
- le informazioni principali del progetto formativo (contenuto, obiettivi, fasi e tempi), i nominativi e i compiti del tutor aziendale e del tutor della scuola; il periodo dello svolgimento;

- altre informazioni, quali clausole di riservatezza richieste dall'impresa.

La scuola deve provvedere anche a stipulare le assicurazioni previste per legge e allegarle alla documentazione. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze lavorative. Si possono svolgere anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. Per gli **studenti disabili** i percorsi sono dimensionati in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti: I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica che certifica le competenze acquisite dagli studenti. Tali competenze costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi. La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dai disabili nei percorsi di alternanza sono effettuate a norma della legge 104 del 1992.

Chi: Gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che mostrino propensione per l'apprendimento attivo, possono integrare la formazione mediante l'alternanza promossa dall'istituzione scolastica o formativa. Quest'ultima progetta, attua, verifica e valuta i percorsi in alternanza, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, con le industrie, l'artigianato e l'agricoltura disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

27. Quali possibili percorsi di inserimento lavorativo sono possibili per un alunno con handicap?

L'inserimento lavorativo delle persone disabili è garantito dalla L.68/99 che si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e da disabilità intellettiva, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Tale riduzione viene accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. L'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità devono essere richieste dall'interessato alle rispettive

Commissioni mediche:

Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge 295/90);

Commissione per l'accertamento dell'handicap (Legge 104/92);

Commissione per l'accertamento delle disabilità per il collocamento mirato

(legge 68/99).

Le persone disabili in età lavorativa, in possesso di tali certificazioni, possono iscriversi nelle liste delle Categorie Protette Provinciali presso i Centri per l'Impiego del proprio territorio che si occupa del collocamento mirato. Nel Veneto, la legge regionale n. 31/98 ha previsto il raccordo tecnico tra i centri dell'impiego e il SIL (Servizio Integrazione Lavorativa delle aziende ULSS, Linee guida DGR 3350/ 2001) favorendo con ciò lo sviluppo di forme di collaborazione finalizzate ad interventi di orientamento, di formazione e di mediazione e ad un positivo incontro tra la persona e il contesto lavorativo.

28. SITOGRAFIA:

www.istruzione.it

www.edscuola.com

www.latecnicadellascuola.com

www.mediamente.rai.it

www.tecnodid.it

<http://labormat.hermescuole.it>

<http://www.integrazionescolastica.it/article/202>

www.maecla.it

<http://www.asphi.it/>

www.erickson.it

<http://www.cpe-oggi Scuola.com/>

www.fisd.it

<http://www.handitecno.indire.it/>

<http://www.leonardoausili.com/>

<http://www.integrazionescolastica.it/>

www.helpicare.com

www.handylex.org

www.accaparlante.it

www.uiciechi.it/cdg/cdg.thm

www.aipd.it

www.superabile.it